

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 7 ottobre 2024, n. 236

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in seno al PAUR ex art. 27 bis del DLgs. 152/2006, relativa alla costruzione e all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza complessiva pari a 21,4 MWe, costituito da 5 aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 4,28 MW, sito nel comune di Foggia (FG), località "Mercaldi";
 - un cavidotto MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione di Trasformazione 30/150 kV;
 - una stazione di trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia - San Severo" localizzata nel comune di Lucera (FG);
 - una futura Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – San Severo", localizzata nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021;
 - opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.
- Proponente: VENTON s.r.l. (ex Daunia Energia s.r.l.) con sede legale in Milano (MI), Piazza della Repubblica, 19 (P.IVA 13421230965).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni

urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

- è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- con comunicazione del 18/02/2020 (acquisita al prot. n. 1234 del 19/02/2024), la società **Daunia Energia S.r.l.** (di seguito anche “Società” o “proponente” o entrambi) trasmetteva alla Sezione regionale formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte eolica con potenza nominale pari a 30 MWe costituito da 10 aerogeneratori, denominato “Foggia 2”, sito nel Comune di Foggia (FG), località “Mercaldi”, e relative opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel comune di Lucera (FG), acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. QD76DI2;
- questa Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (ora Sezione Transizione Energetica) della Regione Puglia, a seguito della verifica formale condotta sulla documentazione tecnico progettuale depositata sul portale www.sistema.puglia.it, comunicava alla Società istante, con nota prot. n. 2279 del 26/03/2020,

- la presenza di anomalie formali; cui la Società riscontrava con comunicazione del 11/06/2020 (acquisita agli atti al prot. n. 4080 del 12/06/2020) caricando la documentazione integrativa;
- questa Sezione regionale, con nota prot. n. 4851 del 08/07/2020, comunicava la presenza di anomalie formali residue, invitando il Proponente a perfezionare la documentazione presentata; cui la Società istante provvedeva con comunicazione del 10/07/2020 (acquisita al prot. n. 4935 del 13/07/2020);
 - questa Sezione Transizione Energetica, quindi, con nota prot. n. 4990 del 15/07/2020, a seguito delle integrazioni trasmesse dal Proponente, comunicava la procedibilità dell'istanza rimandando all'Autorità ambientale la convocazione della conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'art. 27-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
 - successivamente, la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, in qualità di Autorità procedente, con nota prot. n. 32737 del 22/06/2021 (acquisita al prot. n. 6821 del 28/06/2021) informava le amministrazioni e gli Enti coinvolti dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione relativa al progetto in argomento, invitandoli a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata. Con ulteriore nota prot. n. 52132 del 21/10/2021 (acquisita al prot. n. 11008 del 21/10/2021) convocava la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il giorno 04/11/2021, in modalità videoconferenza, relativa alla procedura di cui all'oggetto invitando le Amministrazioni ed Enti in indirizzo ad esprimere le decisioni di competenza;
 - la Sezione scrivente, con nota prot. n. 11502 del 04/11/21, effettuata la verifica formale sulla documentazione pubblicata sul portale della Provincia di Foggia, nonché caricata dal Proponente sul portale regionale www.sistema.puglia.it, nel confermare la conclusione positiva della verifica formale dei requisiti tecnici già comunicati con la succitata nota prot. n. 4990 del 15/07/2020, rilevava la presenza di anomalie formali residue chiedendo di fornire ulteriore documentazione integrativa;
 - l'Autorità Provinciale procedente, con nota prot. n. 54812 del 04/11/2021 (acquisita agli atti al prot. n. 11545 del 05/11/2021), trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 04/11/2021. La seduta era aggiornata al fine di consentire l'acquisizione degli ulteriori pareri. La Provincia, con successiva nota prot. n. 54962 del 05/11/2021 (acquisita al prot. n. 11575 di pari data), convocava la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il giorno 13/01/2022, in modalità videoconferenza;
 - la Sezione scrivente, preso atto della pec inviata dal proponente in data 13/12/2021 alla Provincia di Foggia (rif. prot. n. 62825 del 13/12/2021) (acquisita agli atti al prot. n. 13119 del 15/12/2021), con la quale trasmetteva una proposta di modifica e ottimizzazione del layout progettuale in attuazione delle prescrizioni di cui al parere del Comitato VIA del 22/01/2021 e per il superamento delle criticità evidenziate nel parere negativo dell'Aeronautica Militare (rif. n. 38914 del 17/08/2021), con nota prot. 234 del 13/01/2022 segnalava che la documentazione disponibile sul portale regionale www.sistema.puglia.it e sul portale della Provincia non era aggiornata al nuovo layout progettuale proposto, né il Proponente aveva fornito le integrazioni richieste con nota prot. n. 11502 del 04/11/2021; pertanto, invitava il Proponente ad aggiornare tutta la documentazione, depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
 - l'Autorità Provinciale procedente, con nota prot. n. 3509 del 21/01/2022 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 13/01/2022. La seduta era aggiornata al fine di consentire l'acquisizione dal Proponente della documentazione richiesta;
 - la Società proponente con comunicazione del 14/03/2022 (acquisita al prot. n. 2231 del 15/03/2022) trasmetteva l'attestazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis, del D.lgs n. 59/2003; con successiva pec del 16/06/2022 (acquisita al prot. n. 5257 del medesimo giorno) trasmetteva gli elaborati aggiornati relativi alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, come richiesti dall'Ufficio per le espropriazioni regionale con nota prot. n. 6310 del 18/04/2022;
 - successivamente, la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 30860 del 08/06/2022 (acquisita al prot. n. 4997 del medesimo giorno) convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.27-

- bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il giorno 22/06/2022, in modalità videoconferenza, nel corso della quale la Sezione scrivente confermava quanto comunicato con la citata nota prot. 234/2022.
- la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, con nota prot. n. 30507 del 13/06/2023 trasmetteva alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia la “Relazione tecnica illustrativa” con la quale *“la Commissione Paesaggio, considerando anche quanto previsto dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, ritiene di poter rilasciare parere favorevole in ordine agli aspetti paesaggistici per gli aerogeneratori WTG4, WTG5, WTG6, WTG9 e WTG10”* a al contempo *“non ammissibile la realizzazione degli aerogeneratori WTG7 e WTG8 in quanto posti al di fuori delle linee preferenziali individuate con una disposizione di tipo a cluster che associata ad un contesto paesaggistico già ampiamente compromesso determinerebbero un impatto notevole. [...]”*;
 - successivamente, la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 33724 del 23/06/2022 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 22/06/2022 e, con ulteriore nota prot. n. 33835 del 23/06/2022 (acquisita al prot. n. 5572 di pari data), convocava una nuova seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 08/07/2022 sempre in modalità videoconferenza;
 - la Società proponente con comunicazione del 01/07/2022 (acquisita agli atti al prot. n. 5949 del 03/07/2022), comunicava l’avvenuto deposito su portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione aggiornata dalla quale emergeva che il nuovo layout di impianto prevedeva la eliminazione degli aerogeneratori (WTG) contraddistinti dai nn. 1, 2, e 3, nonché lo spostamento degli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 4 e 5 al fine del recepimento delle prescrizioni del comitato VIA; e al fine di assorbire le prescrizioni di cui alla nota dell’Aeronautica Militare, prot. n. 9756 del 24/02/2022. Contestualmente provvedeva alla sostituzione del modello di aerogeneratore passando dal modello GOLDWIND GW140 (h= 110,00 m) al modello SIEMENS GAMESA SG145 (h= 90,00m) per l’aerogeneratore n. 6, e modello SIEMENS GAMESA GS145 (h= 84,00 m) per gli aerogeneratori (WTG) nn. 4, 5, 7, 8, 9, e 10 al fine di limitare l’altezza complessiva delle torri entro la quota pari a 198,50 mt slm (OHS);
 - questo Servizio regionale, con nota prot. n. 6398 del 08/07/2022, provvedeva alla verifica formale della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it e rilevava il permanere di alcune anomalie, già comunicate con la precedente nota prot. n. 11502/2021, nonché la presenza di refusi inerenti ai dati catastali degli aerogeneratori riportati nelle “Relazione Tecnica generale” e “Relazione descrittiva generale” chiedendone pertanto la rettifica al fine di una compiuta e univoca individuazione catastale dell’intervento proposto;
 - la Daunia Energia S.r.l. con comunicazione del 20/07/2022 (acquisita al prot. n. 7008 del 20/07/2022) riscontrava la citata nota prot. n. 6398/2022 trasmettendo la documentazione richiesta e provvedendo al deposito della stessa sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
 - successivamente la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 8732 del 20/02/2023 (acquisita al prot. n. 3282 del 20/02/2023) convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15/03/2023 in modalità videoconferenza;
 - lo scrivente Servizio, con nota prot. n. 5403 del 23/03/2023, di riscontro alla nota della Provincia di Foggia prot. n. 8732/2023, comunicava la procedibilità dell’istanza, ed invitava il proponente ad aggiornare la documentazione afferente alla soluzione di connessione (cod. id. 201901256) rilasciata da Terna S.p.A., in considerazione che il benessere era antecedente alla avvenuta rimodulazione del layout di impianto e degli ulteriori provvedimenti ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. intervenuti nella medesima area di interesse;
 - la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 15911 del 28/03/2023 (acquisita al prot. n. 5559 del medesimo giorno) trasmetteva il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 15/03/2023 e aggiornava la seduta per il giorno 12/04/2023, invitando il proprio Servizio Paesaggio (provinciale), a voler trasmettere le proprie univoche e conclusive determinazioni di competenza, nonché il Consorzio di bonifica e l’Autorità di bacino a voler trasmettere i rispettivi pareri di competenza;

- la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 25979 del 19/05/2023 (acquisita al prot. n. 8988 del medesimo giorno) trasmetteva il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 12/04/2023 e aggiornava la seduta per il giorno 03/07/2023, invitando il Consorzio di bonifica e l'Autorità di bacino a voler trasmettere i rispettivi pareri di competenza ovvero a voler prendere parte alla conferenza decisoria;
- lo scrivente Servizio regionale, con nota prot. n. 10626 del 03/07/2023, di riscontro alla nota della Provincia di Foggia prot. n. 25979/2023, ribadiva quanto già comunicato con la sopra citata nota prot. 5403/2023 in merito alla necessità di aggiornare il benessere di concessione già rilasciato dal Gestore di rete e trasmetteva la nota del Servizio Gestione Opere Pubbliche – responsabile per le espropriazioni, prot. n. 6310 del 18/04/2023, di richiesta integrazioni. Contestualmente, nel prendere atto della comunicazione del 02/05/20023 (acquisita al prot. n. 8046 del 02/05/20023) con cui il proponente si rendeva parte attiva nei confronti del comune di Foggia per la individuazione delle opere di compensazione, questo Servizio regionale sollecitava l'individuazione delle opere di compensazione ex D.M. 10/09/2010 nel corso della seduta della Conferenza di Servizi;
- a Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 37950 del 24/07/2023 (acquisita al prot. n. 11523 in pari data) trasmetteva il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 03/07/2023 e aggiornava la seduta al giorno 04/09/2023, al fine di consentire gli approfondimenti necessari per la determinazione delle misure di compensazione e per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Nel corso della seduta si evidenziava, tra l'altro, che l'Autorità di bacino e il Consorzio di bonifica, più volte sollecitati nel corso delle precedenti sedute, non avevano rilasciato i rispettivi pareri di competenza;
- a Società Proponente con comunicazione del 02/08/2023 (acquisita al prot. n. 11846 pari data) forniva i chiarimenti richiesti dallo scrivente Servizio in merito al benessere di connessione e trasmetteva gli elaborati progettuali, ai fini espropriativi, aggiornati in riscontro alla nota prot. 6310/2023 sopra richiamata del Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale, responsabile per le espropriazioni;
- il Servizio gestione opere pubbliche regionale, con nota prot. n. 14582 del 01/09/2023 (acquisita al prot. n. 12414 in pari data), comunicava il proprio *nulla osta* in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del territorio, con nota prot. n. 42769 del 01/09/2023 (acquisita al prot. n. 12413 del 01/09/2023), trasmetteva copia della Determinazione dirigenziale n.1350 del 31/08/2023, con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica relativa all'intervento eolico di che trattasi, limitatamente agli aerogeneratori WTG4, WTG5, WTG6, WTG9 e WTG10 con prescrizioni;
- la Provincia di Foggia – Servizio Tutela e Valorizzazione ambientale, con nota prot. n. 44850 del 13/09/2023 (acquisita al prot. n. 12666 pari data), trasmetteva il verbale conclusivo della seduta della Conferenza di servizi con esito favorevole;
- il Comune di Foggia, Area 7, Servizio ambiente e sviluppo sostenibile, con nota prot. n. 70439 del 12/06/2024, trasmetteva una nota di quantificazione con il controvalore delle misure di compensazione determinate in ossequio alla Delibera della Commissione straordinaria comunale n. 115 del 29/08/2023, nota a cui la Daunia Energia s.r.l. riscontrava trasmettendo la "Convenzione per la compensazione e il riequilibrio ambientale" per l'impianto in oggetto, sottoscritta dal comune beneficiario in data 23/07/2024;
- questa Sezione, con nota prot. n. 0264846 del 04/06/2024, chiedeva alla Provincia di Foggia di provvedere alla formulazione delle proprie determinazioni in merito alla compatibilità ambientale, mediante rilascio del provvedimento di VIA o, in alternativa, mediante determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, cui la Provincia riscontrava con nota prot. n. 34866 del 28/06/2024 (acquisito al prot. n. 3270152 pari data), recante il provvedimento dirigenziale di compatibilità ambientale "per le sole torri (qui indicate con lettera "T" ma coincidenti con le "WTG" di cui sopra: T4, T5, T6, T7, T8, T9 e T10";
- con nota n. 360489 del 16/07/2024, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie**

finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 21,4 MWe, costituito da 5 aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 4,28 MW, sito nel comune di Foggia (FG), località "Mercaldi";
- un cavidotto MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione di Trasformazione 30/150 kV;
- una stazione di trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – San Severo" localizzata nel comune di Lucera (FG);
- una futura Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – San Severo", localizzata nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021;
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alla precedenti;

La posizione di questa Sezione regionale era quindi tale da ricomprendere nel novero degli aerogeneratori autorizzabili i soli muniti di parere favorevole sia sotto il profilo ambientale e di parere favorevole sotto il profilo paesaggistico, riducendo quindi a soli 5 (cinque) aerogeneratori il parco eolico oggetto di autorizzazione. La società era quindi invitata a trasmettere per il seguito un progetto conseguentemente rimodulato in difetto.

- la Daunia Energia S.r.l., e la società VENTON S.r.l. con comunicazione del 18/07/2024 (acquisita al prot. 381642 del 26/07/2024) presentavano istanza congiunta di volturazione del procedimento in oggetto in favore della VENTON S.r.l. e trasmettevano gli atti notori del possesso dei requisiti ex DGR 35/2007; con successiva comunicazione forniva evidenza dell'avvenuta accettazione da parte di Terna s.p.a. del cambio di titolarità della soluzione di connessione (codice voltura 24V201901256-1) da Daunia Energia s.r.l. a VENTON s.r.l. con decorrenza dal 16/09/2024;
- la VENTON S.r.l. (ex Daunia Energia S.r.l.) con comunicazione del 02/08/2024 (acquisita al prot. n. 0396039 del 02/08/2024) chiedeva alla scrivente Sezione la concessione di una proroga di 60 gg. rispetto agli adempimenti richiesti con la prefata nota rif. prot. 360489 del 16/07/2024 , al fine di consentirle di adeguare l'intero progetto alle prescrizioni dettate in Conferenza e predisporre tutta la documentazione amministrativa necessaria;
- la VENTON s.r.l. con nota acquisita al prot. n. 437494 del 10/09/2024 depositava la documentazione richiesta con la nota dello scrivente Servizio n. 360489 del 16/07/2024; e con comunicazione acquisita al prot. n. 455814 del 20/09/2024 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente il 20/09/2024 da parte dell'Amministratore Unico della società;

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 24/10/2023, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. 5048-P del 09/05/2022 (acquisita al prot. prov. 24938 del 09/05/2022) esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela né si ravvisano modifiche o alternative progettuali che possano rendere l'impianto proposto compatibile con la tutela dei beni culturali sopra descritti;
- Ministero delle Imprese del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. 129966 del 28/06/2023, con riferimento alla dichiarazione d'impegno del 16/06/2023 resa dalla DAUNIA ENERGIA S.r.l. esprime parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio in AT;

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nota prot. 19431 del 10/11/2021 (acquisita al prot. prov. n. 56291 del 11/11/2021) comunica che, per l'impianto di che trattasi, risultano assoggettati agli obblighi del regolamento di prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 le cabine di trasformazione energia elettrica qualora con quantitativo di olio combustibile superiore a 1 mc, poiché ricompresa nell'allegato I al p.to 48 ed ogni altra eventuale attività rientrante nell'elenco innanzi citato. Per tali impianti, il responsabile dell'attività dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 15.07.2014 e/o altra normativa di prevenzione incendi vigente in materia;
- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali Ufficio Ispettivo Territoriale, prot. 15348 del 14/06/2022 (acquisita al prot. prov. n. 31970 del medesimo giorno), alla luce del parere di massima favorevole con richiesta di integrazioni formulata da Autostrade per l'Italia s.p.a. con nota prot. 7915 del 11/05/2022 *“esprime un preliminare parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in parola riservandosi, tuttavia, di esplicitare le proprie valutazioni in merito al citato attraversamento autostradale, solo a valle di uno specifico progetto di dettaglio di detta interferenza. Infine, in relazione a detto attraversamento dell'infrastruttura autostradale, corre l'obbligo rappresentare la necessità di redigere specifico atto convenzionale a titolo oneroso finalizzato a definire i rapporti tra le parti, in conformità delle disposizioni legislative (artt. 25, 26 e 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992) che governano la materia. Detto Atto convenzionale, corredato del relativo progetto, dovrà essere redatto e condiviso con alla Società Concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A. e, successivamente, sottoposto all'approvazione di questo Ministero Concedente”*;
- il già Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Divisione VIII. Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale, prot. n. 20951 del 04/07/2022 (acquisita al prot. prov. n. 35936 del 05/07/2022), richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. n. AGD_10660_2022_322 del 16/06/2022 (acquisita al prot. prov. n. 32270 del 16/06/2022) comunica che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato, ma che la realizzazione dell'impianto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e alla Direzione generale del Demanio – Ministero delle finanze. Per le particelle in ditta “Demanio dello Stato Ramo bonifica” richiama la competenza del Consorzio di Bonifica, a cui compete la gestione degli immobili suddetti e quindi il rilascio del parere. Per quanto attiene ai cespiti in ditta “Direzione generale del Demanio – Ministero delle finanze” comunica di aver appurato che tali immobili (comune di Foggia, foglio 10, p.lle 312, 422 e 428) sono stati acquisiti al “Demanio pubblico dello Stato - Ramo bonifica”;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 14852 del 01/09/2023 (acquisita al prot. n. 12414 in pari data), ha rilasciato il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, limitatamente agli elaborati relativi alla procedura espropriativa (1PPE-Piano Particellare Descrittivo 2023 _ 07/2023 - 2PPE-Piano Particellare Grafico 2023_07/2023 – dichiarazione di manleva, visura camerale, copia del documento di riconoscimento del legale Rappresentante e dichiarazione del progettista);
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria– Parco Tratturi, prot. n. 6928 del 09/05/2022 (acquisita al prot. n. 25966 del 13/05/2022), conferma il proprio parere

favorevole agli attraversamenti e l'occupazione di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'impegno alla presentazione di istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

- "la strada di servizio temporanea" (rif. interferenza n.2) sia rimossa alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi;
- i cavidotti interrati posati longitudinalmente lungo i tracciati tratturali debbano essere posati esclusivamente su viabilità esistente;
- venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e il parere paesaggistico o l'attestazione di compatibilità paesaggistica;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 11268 del 23/06/2022 (acquisita al prot. n. 33869 del 23/06/2022), parere favorevole alla realizzazione dei 7 aerogeneratori e relative opere civili e di connessione alla rete elettrica (così come riportati negli strati informativi della Sezione prot.2022/0000015159 del 21/03/2022) con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della Società proponente/proprietaria dell'impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:

1. non dovrà essere realizzata alcuna opera all'interno delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni del PAI (eccetto cavidotti, opere temporanee o di adeguamento di opere esistenti) rispettando in ogni caso una distanza minima in destra e sinistra idraulica di 20 metri (per i torrenti Celone e Salsola) e 10 metri (per i restanti corsi d'acqua/reticoli idrografici) dal piede esterno delle sponde/rive incise/cigli spondali/argini o, qualora assenti, dall'asse dei reticoli idrografici/corsi d'acqua;

2. per l'aerogeneratore n.09 dovrà essere previsto un nuovo accesso tale da non interessare il reticolo idrografico e le aree a pericolosità idraulica del PAI (ad esempio sfruttando l'accesso più a sud in corrispondenza del podere Fredella n.11). In caso contrario la viabilità di accesso dovrà prevedere, in corrispondenza del reticolo idrografico suddetto, un tombino/manufatto idraulico da progettare e dimensionare in riferimento alla portata con tempo di ritorno di 200 anni rispettando quanto prescritto dalle NTC 2018 e dalla relativa circolare applicativa in merito al franco e al tirante idrico inviando a questa autorità idraulica in fase di progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori tutto quanto necessario (verifiche, sezioni etc) per la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle NTC 2018 per i tombini idraulici; in ogni caso la soluzione progettuale adottata non dovrà in alcun modo alterare, modificare o ostacolare i deflussi ordinari e di piena relativo al reticolo idrografico suddetto;

3. i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze con i reticoli idrografici/corsi d'acqua riportati su cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica, dovranno essere realizzati mediante tecnica T.O.C. posando la tubazione ad una profondità tale che la distanza tra il fondo dell'alveo o delle opere di attraversamento esistenti (tombini/ponticelli ubicati lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto) e la generatrice superiore della tubazione, lungo tutto l'alveo, non sia inferiore a 3(tre) metri per i torrenti Celone e Salsola e 2 (due) metri per tutti gli altri corsi d'acqua riportati sulla cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta idrogeomorfologica della Regione Puglia.

Inoltre non deve essere alterata in alcun modo la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua e delle opere di attraversamento suddette o creato alcun elemento perturbativo dell'attuale sezione idraulica; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; i pozzetti dovranno essere posizionati ad una distanza minima in destra e sinistra idraulica di 20 metri (in destra e sinistra idraulica) per i torrenti Celone e Salsola e 10 metri per tutti gli altri corsi d'acqua, dal piede esterno delle sponde/rive incise/cigli spondali/argini o, qualora assenti, dall'asse dei reticoli idrografici/corsi d'acqua; qualora

fosse prevista una modalità di attraversamento mediante staffatura alle infrastrutture esistenti dovranno essere eseguite opportune verifiche idrauliche (da inviare a questa Sezione in fase di progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori) rispettando quanto prescritto dalle NTC 2018 e dalla relativa circolare applicativa in merito al franco e al tirante idrico;

4. in corrispondenza di ulteriori opere di attraversamento rinvenibili da carta tecnica regionale/ortofoto e comunque in presenza di opere di attraversamento esistenti lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto, lo stesso dovrà essere posato mediante tecnica TOC ad una profondità non inferiore a 2 (due) metri secondo le modalità e accorgimenti indicati al punto 3 precedente;

5. proponente/proprietario/responsabile delle opere dovrà garantire in corso d'opera la piena funzionalità del reticolo idrografico di riferimento ed il compimento dei lavori per cui l'autorizzazione è stata rilasciata;

6. prima dell'inizio di eventuali lavori dei lavori strutturali in c.a., dovrà essere richiesta ed ottenuta, ai sensi dell'art.94 del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 specifica autorizzazione sismica;

7. prima dell'inizio dei lavori venga redatto apposito Piano di Manutenzione delle Opere, con particolare riferimento alla manutenzione e controllo periodico delle opere realizzate in area demaniale, nelle fasce di rispetto e nelle fasce d'alveo attivo del reticolo idraulico di riferimento. La manutenzione delle opere realizzate resterà in capo all'istante;

8. le opere e tutti gli scavi, che devono essere tempestivamente richiusi, non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;

9. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua/reticoli idrografici. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dei corsi d'acqua/reticoli idrografici;

10. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;

11. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione:

- rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;

- rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;

- sarà l'unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;

- è inoltre tenuto alla perfetta osservanza di tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche e di bonifica, specialmente per quanto riguarda il regolamento 08.05.1904 nr. 368, art. 137, Titolo IV, Capo I, che in questo atto si da come integralmente riportato, non escluse le clausole che lo comprendono;

12. questa Sezione è sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;

13. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;

14. oltre alle condizioni contenute nell'autorizzazione il proponente/proprietario/responsabile è anche tenuto alla piena e puntuale osservanza delle norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523, come modificate con il R.D. 11.12.1933 nr. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche e la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici;

15. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e inviato a questa Sezione.

16. per l'efficacia delle prescrizioni, si dispone che il RUP provveda all'attuazione delle stesse.

17. la presente autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta di pubblici funzionari ed agenti della Forza Pubblica e tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente autorizzazione, nonché all'eventuale sorveglianza sul corretto esercizio della stessa, sono a carico del richiedente. Si specifica che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013, è previsto che il rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata.

Si sottolinea che il presente parere viene rilasciato in riferimento alle sole opere (fino alla Stazione RTN a 380/150 RTN da inserire in "entra- esce" alla linea kV "Foggia-San Severo) così come riportate negli strati informativi caricati nella Sezione prot.2022/0000015159 del 21/03/2022.

- Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Risorse idriche, prot. n. 3050 del 20/03/2020 (acquisita al prot. prov. 12736 del 24/03/2020), esprime nulla osta alla realizzazione dell'opera in oggetto avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera e richiama le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinati a seguito di sversamenti accidentali;
 - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016;
- Arpa Puglia – DAP di Foggia, nota prot. 45692 dello 20/06/2022 (acquisita al prot. prov. n. 33014 del 20/06/2022), comunica nulla osta alla realizzazione con le seguenti prescrizioni.
 1. Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione. Si prescrive che siano concordate con l'amministrazione competente le misure compensative, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Si suggeriscono interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali: l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale; la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica; l'installazione di colonnine di ricarica auto per almeno il 20% dei posti auto (D.Lgs. 256/2016) nei parcheggi cittadini.
 2. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate

- le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.
3. Valutato il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", si prescrive la trasmissione degli esiti delle indagini eseguite in conformità con lo stesso, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del DPR 120/2017 al fine della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 4. Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e delle falde sotterranee.
 5. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.). Nella fase di cantiere, dovranno predisporre aree dedicate al deposito temporaneo dei materiali configurabili come rifiuti; il deposito temporaneo dovrà avvenire per categorie omogenee identificate con codice C.E.R. in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
 6. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni;

- Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, con nota prot. 42769 del 01/09/2023 (acquisita al prot. n. 12413 del 01/09/2023) ha trasmesso copia della Determinazione n. 1350 del 31/08/2023 con la quale la Provincia di Foggia ha rilasciato, l'autorizzazione paesaggistica limitatamente agli aerogeneratori WTG4, WTG5, WTG6, WTG9 e WTG10 con le prescrizioni di cui al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni", come di seguito riportate:

La Commissione Paesaggio ritiene non ammissibile la realizzazione degli aerogeneratori WTG7 e WTG8 in quanto posti al di fuori delle linee preferenziali individuate con una disposizione di tipo a cluster che associata ad un contesto paesaggistico già ampiamente compromesso determinerebbero un impatto notevole. Inoltre si evidenzia una criticità sulle equidistanze dagli altri aerogeneratori nonché con alcuni Elementi di Tutela individuati dal PPTR.

Al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico dell'opera si ritiene necessario disporre le seguenti prescrizioni:

- installazione di un sistema radar di blocco dell'intero impianto in caso di avvicinamento e transito di avifauna e/o chiroterri;
- nella realizzazione degli aerogeneratori saranno adottati accorgimenti cromatici, privilegiando l'uso di vernici anti riflesso, che permettano una migliore integrazione con lo sfondo del cielo (tenendo conto dei limiti dettati da norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti su avifauna e chiroterri) e che, adottando una colorazione che vira al verde verso la base della macchina eolica, garantiscano continuità con la linea di orizzonte;
- i generatori avranno fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto agricolo;
- saranno adottate macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto visivo, sonoro, ecologico e psicologico);

- le opere di connessione saranno interrato nel sedime della viabilità esistente e tutti gli attraversamenti di Beni o UCP (p. es. Tratturi), saranno interrati senza interessare i Beni o UCP attraversati né danneggiare la vegetazione naturale ivi presente;
- dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell'intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;
- non è ammissibile l'apertura di nuove strade; la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;

In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere "misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici". Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:

- La riqualificazione dei tratturi: prevedendo negli spazi aperti coincidenti con l'area di pertinenza del tratturo un sistema di pannelli informativi e didattici circa la presenza del tratturo e la sua storia;
- La realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta;
- La riqualificazione dei siti archeologici di maggiore tutela (Tomba della Medusa, Arpi ecc...) da concordare ed individuare con le amministrazioni comunali coinvolte nell'intervento (Foggia e Lucera) nonché con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- la riqualificazione della REB (BP Acque pubbliche e UCP Reticolo di connessione della RER) con interventi di deframmentazione e riconnessione (riforestazione delle sponde, ripristino di corridoi ecologici), con particolare riferimento al BP Fiumi "T.te Celone e T.te Salsola" e di fruizione (progettazione e identificazione sul terreno di percorsi di mobilità lenta);
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con provvedimento dirigenziale prot. n. 34866 del 28/06/2024 (acquisito al prot. n. 3270152 pari data), ha espresso "giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale per le sole torri: T4, T5, T6, T7, T8, T9 e T10, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico (FOGGIA 2) costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3,0 MW, per una potenza complessiva pari a 30,00 MW, ubicato nel territorio del comune di Foggia in località 'Mercaldi' e opere di connessione alla RTN ubicate anche nel Comune di Lucera - aggiornamento layout di progetto così ottimizzato in 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,28 MW, per una potenza complessiva di 30 MW e relative opere connesse alla costruzione ed all'esercizio nel rispetto dei seguenti titoli abilitativi acquisiti, necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, proposto dalla società DAUNIA ENERGIA SRL e presentato in data 06/02/2020 ed assunto al prot. n. 5327";
- Comune di Lucera – Servizio di Pianificazione Urbanistica, con nota prot. n. 21833 dell' 11/05/2022 (acquisita al prot. prov. n. 25540 del medesimo giorno) ha espresso parere urbanistico favorevole alla realizzazione dell'iniziativa con le seguenti prescrizioni:
- la Società riconosca a favore del Comune di Lucera le giuste misure compensative ambientali. Tra la società e il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, sia sottoscritta apposita convenzione attuativa che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione delle opere connesse all'impianto, nonché definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune di Lucera. Tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che, l'agro del Comune di Lucera, è ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle

opere annesse all'impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale. Tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa.

- Siano acquisiti tutti i NN00. degli Enti/Uffici coinvolti (Provincia di Foggia, Autorità di Bacino, Soprintendenza, qualora non ancora ottenuti) nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento.
- Sia valutata bene la collocazione delle reti interrato di connessione di che trattasi, il cui posizionamento potrebbe generare contrasto con altri eventuali reti autorizzate in regime di Autorizzazione Unica/PAUR;
- La realizzazione di eventuali volumetrie e non (eventuali stradine di accesso ai privati, piazzole, etc...) connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera, siano assoggettate al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), compreso quelle del Codice della Strada e siano assoggettate al rilascio del relativo Permesso di Costruire o altri atti di assenso da parte del Comune di Lucera, ad esito positivo di futura Conferenza dei Servizi e rilascio di Autorizzazione Unica/PAUR;
- La compatibilità delle opere previste su aree assoggettate al vincolo di cui in premessa, con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di assenso;

Qualora la società dovesse ottenere la Autorizzazione Unica/PAUR dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri;
- Marina Militare – Comando Marittimo Sud, prot. M_D MARSUD0030340 del 16/09/2021 (acquisita al prot. prov. n. 45443 del 17/09/2021), comunica che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 27663 del 10/12/2021 (acquisita al prot. prov. n. 62558 del 13/12/2021), parere favorevole all'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^ Regione, prot. n. 9756 del 24/02/2022 (acquisita al prot. prov. n. 10197 del 24/02/2022), esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in parola nella nuova configurazione proposta dalla Società, a condizione che:
 - non siano realizzati gli aerogeneratori T1 – T2 – T3;
 - gli aerogeneratori T4 - T5 – T6 – T7 – T8 – T9 - T10, al termine dei lavori di installazione abbiano una quota massima al top delle pale inferiore a 198,5 m s.l.m.;
 - sia aggiornato il progetto depositato sul portale istituzionale di codesta Provincia con le nuove coordinate e quote massime degli aerogeneratori T4 - T5 – T6 – T7 – T8 – T9 - T10 secondo quanto proposto;
 - siano rispettate le prescrizioni della circolare a riferimento d) dello Stato Maggiore della Difesa, relativa all'obbligo della segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori".

- ENAC, prot. n. 87580 del 15/07/2022, comunica che:
- l'ENAV con foglio ENAV\U\0079596\15-06-2022\OPS/OC/DSA/AND (ENACPROT-15/06/2022-0073515-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV.
- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-biancorosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco- rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa presente che per la costruzione dell'impianto in questione deve essere acquisito, da parte di codesta Società, il nulla osta dell'Aeronautica Militare;

- ANAS S.p.A., prot. n. 433965 del 24/06/2022 (acquisita al prot. prov. n. 34102 del 24/06/2022), chiede di inviare un elaborato con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti con le SS.SS.m in particolare le distanze dell'impianto e della posa dei cavi interrati dalle ns SS.SS. con relativa tecnica descrittiva;
- Autostrade per l'Italia s.p.a., prot. n. 7915 del 11/05/2022 (acquisita al prot. prov. n. 25532 del 11/05/2022), esprime parere di massima favorevole condizionato "comunque alla presentazione della adeguata documentazione di dettaglio che consenta una puntuale istruttoria tecnica con eventuali prescrizioni del caso, a conclusione della quale dovrà essere perfezionato apposito atto convenzionale da stipulare con la Scrivente per l'attraversamento in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni legislative del Codice della Strada - D.lgs. n. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione - DPR n. 495/92. L'efficacia di tale atto resta subordinata all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del quale, nei casi di attivazione di 'Conferenza di Servizi, è indispensabile acquisire agli atti le determinazioni relative all'intervento in oggetto.
- ASL Foggia – Dipartimento di Prevenzione – Servizio igiene e Sanità pubblica area sud/Lucera, nota prot. n. 20048 del 24/02/2023 (acquisita al prot. prov. n. 9586 del 24/02/2023) parere favorevole senza condizioni;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari, nota prot. n. 4262 del 20/07/2021 (acquisita al prot. prov. n. 37377 del 20/07/2021), esprime parere favorevole con prescrizioni: *"... come noto l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria (da avviare a valle del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto), in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.a., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta. Per l'opera da realizzare nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR 753/1980 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia) sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.gh. sottoservizi preesistenti). Pertanto, a valle del procedimento autorizzatorio in oggetto, dovrà essere presentata apposita istanza corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda l'allegato elenco), onde avviare il succitato iter autorizzativo..."*;
- SNAM Rete gas S.p.A., nota prot. n. 74-EAM36384 del 23/01/2023 (acquisita al prot. prov. n. 3802 del 24/01/2023), nulla osta con le seguenti prescrizioni:
 - L'inizio dei Vs lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
 - Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;

Eventuali opzioni:

Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto: "MET. ALL COM. FOGGIA 2° PRESA – DN 250 (10") – 75 bar" purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7).

Nei punti di incrocio tra la ns. condotta ed i Vs. sottoservizi, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "IDVIA 2020_00098 a Firma dell'Arch. Damiani Marco iscritto all'Ordine degli Architetti di Pescara n° 1858";

- Eventuali pozzetti di ispezione e cabine di trasformazione dovranno essere collocati fuori fascia di rispetto (6,00 mt);
- L'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia, il tutto alla presenza del ns. personale;
- Resta inteso che, dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- Eventuali opere che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza del Vs. sottoservizio a fronte di nostri futuri interventi manutentivi sul gasdotto, saranno eseguite a Vs. cura e spese e previo accordi con la nostra Unità di Foggia;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra;

Resta altresì inteso che la fascia asservita pari a metri 12,50 del nostro metanodotto dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

- TERNA s.p.a., prot. n. 59515 dell'08/07/2022 con riferimento al preventivo di connessione rilasciato ed accettato dalla società, "il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – San Severo", ed- alla documentazione progettuale acquisita in data 13.06.2022, comunica che "La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze".

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Barletta- Andria-Trani e Foggia, questo Ufficio prende atto:

- del parere favorevole con prescrizioni esclusivamente per gli aerogeneratori WTG4, WTG5, WTG6, WTG9 e WTG10 contenuto nella "Relazione tecnica illustrativa" trasmessa dal Servizio Tutela del paesaggio della Provincia di Foggia con nota prot. n. 30507 del 13/06/2023;
- dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, con Determina Dirigenziale n. 1350 del 31/08/2023 limitatamente per gli aerogeneratori WTG4, WTG5, WTG6, WTG9 e WTG10, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" del provvedimento e relative descrizioni delle misure compensative;
- di quanto riportato nel verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi PAUR del 04/09/2023 in merito alle misure compensative nonché dello schema di Convenzione del 23/07/2024 trasmesso e sottoscritto dal proponente in riscontro a quanto indicato dal Comune di Foggia con nota prot. 70439 del 12/06/2024.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco, questo Ufficio:

preso atto di quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prescrive che la Daunia Energia s.r.l. dovrà, prima dell'inizio dei lavori, produrre la richiesta di autocertificazione ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l'assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 ovvero istanza per il rilascio della SCIA per attività che rientrano al punto 48.1.B dell'Allegato al D.P.R. 151/2011.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Divisione VIII . Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale, questo Ufficio, considerato che:

- la Società istante ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”, trasmessa con comunicazione del 16/03/2022 al Ministero, con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze alla data del 15/03/2022, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 e “... di non aver rilevato interferenza con i titoli minerari vigenti ...”;

ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica

Con riferimento ai sopra richiamati pareri del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e di Autostrade per l'Italia S.p.A. questo ufficio prescrive che la società Daunia Energia s.r.l. prima dell'inizio dei lavori produca evidenza dell'avvenuta stipula di idoneo atto convenzionale come prescritto nei suddetti pareri.

Con riferimento al sopra richiamato parere del ANAS s.p.a., questo Ufficio, considerato che:

- la Società istante con comunicazione del 20/09/2022 (acquisita al prot. prov. 46470 del 20/09/2022) ha trasmesso la “Relazione descrittiva risoluzioni interferenze ANAS”, in cui riferisce che “In fase di progettazione esecutiva sarà effettuata formale istanza di richiesta concessione ai sensi della normativa vigente” questo ufficio prescrive che la società proponente prima dell'inizio dei lavori produca evidenza della concessione rilasciata da ANAS s.p.a.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'ENAC, questo ufficio prende atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Aeronautica Militare con nota prot. n. 9756/2022, come sopra richiamata.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Comune di Lucera – Servizio di Pianificazione Urbanistica, e al sopra richiamato parere di Arpa Puglia – DAP di Foggia, nonché alla sopra richiamata autorizzazione paesaggistica della Provincia di Foggia, questo ufficio prende atto dell'impegno assunto dal proponente nel corso della Conferenza di servizi conclusiva del 04/09/2023 di riconoscere, quali misure compensative il “3 per cento dei proventi dell'impianto, da corrispondere annualmente in relazione agli effettivi profitti, per consentire la realizzazione dell'opera/opere che il Comune di Foggia andrà ad individuare tenendo conto che la percentuale offerta (quella massima prevista dalla normativa) concorrerà anche alla realizzazione delle misure compensative previste nell'autorizzazione paesaggistica e che l'ente comunale andrà a specificare” nonché dello schema di Convenzione del 23/07/2024 sottoscritto e trasmesso dal proponente in riscontro a quanto indicato dal Comune di Foggia, come richiamato in atti.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, questo ufficio:

- considerato che l'invito ripetutamente rivolto al Consorzio di Bonifica nel corso della Conferenza di servizi ad esprimere il proprio parere di competenza circa l'impianto in oggetto, è rimasto privo di riscontro;
- prescrive che il proponente prima dell'inizio dei lavori comunichi l'assenza di ogni interferenza con gli immobili richiamati nel suddetto parere (comune di Foggia, foglio 10, p.lle 312, 422 e 428)

ovvero, qualora ne sia verificata l'interferenza, provveda a modificare il progetto presentando idonea documentazione secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 28 del 2011 ovvero provveda a presentare apposita istanza di concessione per l'occupazione dei beni demaniali.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, competente per la materia espropriativa, con nota prot. n. 14852 del 01/09/2023 (acquisita al prot. n. 12414 in pari data), ha rilasciato il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, limitatamente agli elaborati relativi alla procedura espropriativa (1PPE-Piano Particellare Descrittivo 2023_07/2023 - 2PPE-Piano Particellare Grafico 2023_07/2023 – dichiarazione di manleva, visura camerale, copia del documento di riconoscimento del legale Rappresentante e dichiarazione del progettista;
- questa Sezione provvedeva a trasmettere con comunicazione prot. 19427 del 20/02/2024, la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Società proponente in data 26/03/2024, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui alla sopracitata nota prot. n. 19427/2024 su due quotidiani uno di carattere nazionale e uno locale fornendone evidenza;
- con la medesima nota trasmetteva evidenza dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Lucera dell'Avviso con numero di pubblicazione 356 e per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i pari a giorni 21, a decorrere dal giorno 21/02/2024 e fino al giorno 12/03/2024;
- il Comune di Foggia con nota prot. n. 40037 del 10/04/2024 (acquisita al prot. n. 177879 del medesimo giorno) trasmetteva relata di pubblicazione sull'albo pretorio dell'Avviso con numero di pubblicazione 3044 e per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i pari a giorni 30, a decorrere dal giorno 20/02/2024 e fino al giorno 21/03/2024;
- nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota prot. n. 19427/2024 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato .

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla soluzione di connessione (cod. id. 201901256) si rappresenta che:

- Terna s.p.a. con lettera prot. TERNA/P20190088720 del 17/12/2019 ha comunicato alla Società la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione "in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entrata alla linea 380 kV "Foggia – San Severo";
- in data 15/01/2020 la Società Daunia Energia s.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- questo Servizio con nota prot. n. 10626 del 03/07/2023, con riferimento alla Conferenza di Servizi ex art. 27bis Dlgs 152/2006 del giorno 03/07/2023 (rif. nota Provincia di Foggia prot. n. 25979 del 19/05/2023), ribadiva la necessità a che il proponente provveda all'aggiornamento del benessere anche alla luce degli ulteriori provvedimenti ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. intervenuti nella medesima area di interesse, considerato che il benessere è antecedente alla avvenuta rimodulazione del layout di impianto;
- Daunia Energia s.r.l. con comunicazione del 02/08/2023 (acquisita al prot. n. 11846 in pari data), in riscontro alla sopra citata nota prot. 1062/2023 riferiva che "..... per la soluzione di connessione (STMG 201901256), è stato già rilasciato da Terna, con nota n. 59515 del 08.07.2022, il giusto parere tecnico di rispondenza per le opere di utenza, come già comunicato dallo stesso Gestore con nota confluita in Conferenza di Servizi n. 26668 del 08.03.2023. Gli stessi tecnici Terna, sottoposti alla valutazione e alla verifica circa l'effettiva necessità di effettuare un aggiornamento del Benessere già emesso, precisano

che le “eventuali modifiche lato Utente non vengono valutate da Terna e non riguardano il Benessere pertanto non serve fare un nuovo benessere” ritenendo, pertanto, non necessaria la richiesta e il conseguente rilascio di un aggiornamento del benessere, come tra l’altro previsto dal DM 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” laddove prevede, come contenuto minimo per l’autorizzazione unica, al punto 13.1 lettera f), il “preventivo per la connessioni redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt99/98 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione” e non il benessere;

- In data 16/09/2024 Terna s.p.a. comunicava alla VENTON s.r.l. l’accettazione della richiesta di volturazione della soluzione di connessione (codice voltura 24V201901256-1) presentata in data 11/09/2024;
- questo Servizio, preso atto della nota prot. P20220059515 dell’08/07/2022, richiamata in atti, con la quale Terna s.p.a. comunica che gli elaborati di progetto sono rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ritiene assolto da parte della Società l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita agli atti dell’ufficio con il prot. n. 437494 del 10/09/2024 ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 360489 del 16/07/2024, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase **dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla

transizione energetica”, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall’intervento; la posizione di questa Sezione regionale era quindi tale da ricomprendere nel novero degli aerogeneratori autorizzabili i soli muniti di parere favorevole sia sotto il profilo ambientale e di parere favorevole sotto il profilo paesaggistico, riducendo quindi a soli 5 (cinque) aerogeneratori il parco eolico oggetto di autorizzazione. La società era quindi invitata a trasmettere per il seguito un progetto conseguentemente rimodulato in difetto;

- in data 20/09/2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l’atto Unilaterale D’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0466488 del 26.09.2024 trasmetteva all’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, tale Atto, che risulta ad oggi in corso di registrazione.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0288040_20240912 del 12/09/2024 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza complessiva pari a 21,4 MWe, costituito da 5 aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 4,28 MW, sito nel comune di Foggia (FG), località “Mercaldi”, posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell’elaborato “2RG-RELAZIONE TECNICA.pdf” del 07/2024 depositato sul portale www.sistema.puglia.it):

AEROGENERATORE (“WTG” o “T”) N.	COORDINATE E	UTM N
4	544040	4601665
5	545098	4601692
6	547879	4600948
9	549402	4599926
10	550744	4599133

- un cavidotto MT a 30 kV per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione di Trasformazione 30/150 kV;
- una stazione di trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – San Severo” localizzata nel comune di Lucera (FG);
- una futura Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – San Severo”, localizzata nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 191 del

07/10/2021;

- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Funzionario amministrativo
Simeone Lacalendola**

L’E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

“Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra-regionali”

Ing. Valentina Benedetto

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio**, con Determinazione Dirigenziale n. 1350 del 31/08/2023, relativamente al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico proposto da Daunia Energia s.r.l. ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica alla ditta Daunia Energia s.r.l. limitatamente per gli aerogeneratori (WTG): WTG4, WTG5, WTG6, WTG9 e WTG10, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni";
- la **Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale**, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 04/09/2023 ha concluso favorevolmente la i lavori della stessa;
- la **Provincia di Foggia - Settore Ambiente**, con provvedimento dirigenziale prot. n. 34866 del 28/06/2024 (acquisito al prot. n. 3270152 pari data), ha espresso "giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale per le sole torri ("T" ovvero "WTG"): T4, T5, T6, T7, T8, T9 e T10, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico (FOGGIA 2) costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3,0 MW, per una potenza complessiva pari a 30,00 MW, ubicato nel territorio del comune di Foggia in località 'Mercaldi' e opere di connessione alla RTN ubicate anche nel Comune di Lucera - aggiornamento layout di progetto così ottimizzato in 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,28 MW, per una potenza complessiva di 30 MW e relative opere connesse alla costruzione ed all'esercizio nel rispetto dei seguenti titoli abilitativi acquisiti, necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, proposto dalla società DAUNIA ENERGIA SRL e presentato in data 06/02/2020 ed assunto al prot. n. 5327";
- il Comune di Lucera con nota prot. n. 21833 dell' 11/05/2022 (acquisita al prot. prov. n. 25540 del medesimo giorno) ha espresso parere urbanistico favorevole alla realizzazione dell'iniziativa con prescrizioni;
- la comunicazione, prot. n. 360489 del 16/07/2024 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, a valle dell'istruttoria curata dal funzionario P.O. arch. Brigitta leva fino al 01/05/2024, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto; la posizione di questa Sezione regionale era quindi tale da ricomprendere nel novero degli aerogeneratori autorizzabili i soli muniti di parere favorevole sia sotto il profilo ambientale e di parere favorevole sotto il profilo paesaggistico, riducendo quindi a soli 5 (cinque) aerogeneratori il parco eolico oggetto di autorizzazione. La società procedeva quindi a trasmettere per il seguito un progetto conseguentemente rimodulato in difetto.
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'istruttoria è stata curata dal funzionario P.O. arch. Brigitta leva fino alla data del 01/05/2024;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **VENTON S.r.l.** in data 20/09/2024;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **VENTON S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi

dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **VENTON s.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 360489 del 16/07/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla VENTON S.r.l., con sede legale in Milano (MI) in Piazza della Repubblica, 19 (P.IVA 13421230965), dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza complessiva pari a 21,4 MWe, costituito da 5 aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 4,28 MW, sito nel comune di Foggia (FG), località "Mercaldi", posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "2RG-RELAZIONE TECNICA.pdf" del 07/2024 depositato sul portale www.sistema.puglia.it):

AEROGENERATORE N. COORDINATE UTM

	E	N
4	544040	4601665
5	545098	4601692
6	547879	4600948
9	549402	4599926
10	550744	4599133

- un cavidotto MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione di Trasformazione 30/150 kV;
- una stazione di trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV su una futura Stazione

- Elettrica 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – San Severo” localizzata nel comune di Lucera (FG);
- una futura Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – San Severo”, localizzata nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021;
 - opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **VENTON s.r.l.** nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*. La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l’inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all’esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell’energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall’entrata in esercizio commerciale dell’impianto, purché quest’ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all’autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell’applicazione del periodo precedente, resta l’accezione generale di esercizio dell’impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 360489 del 16/07/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione

Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 42 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta;
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche e Sezione Risorse idriche;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Territoriale di Foggia;
 - alla Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con onere di divulgazione agli altri enti intervenuti nel PAUR;
 - Arpa Puglia:
 - Direzione Scientifica;
 - Dipartimento Provinciale di Foggia;
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
 - al Comune di Foggia (FG);
 - al Comune di Lucera (FG);
 - agli altri enti che hanno fornito indicazioni e prescrizioni, per l'ottemperanza:
 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
 - ENAC;
 - Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
 - ANAS s.p.a.;
 - Autostrade per l'Italia s.p.a.,
 - a InnovaPuglia S.p.A.;

- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- alla **VENTON s.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso
Simeone Lacalendola

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace